

LEEN SPRUIT

**UNA RILETTURA DEL PROCESSO DI GIORDANO BRUNO:
PROCEDURE E ASPETTI GIURIDICO-FORMALI**

ESTRATTO DA

P. GIUSTINIANI - C. MATARAZZO - M. MIELE - D. SORRENTINO (curr.)

Giordano Bruno. Oltre il mito e le opposte passioni

Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale - Sezione S. Tommaso d'Aquino

NAPOLI 2002

LEEN SPRUIT

UNA RILETTURA DEL PROCESSO DI GIORDANO BRUNO:
PROCEDURE E ASPETTI GIURIDICO-FORMALI

Com'è noto, l'Archivio storico della Congregazione per la Dottrina della Fede subì una grave mutilazione all'inizio dell'Ottocento. Alla fine del secolo XVIII l'archivio dell'Inquisizione raccoglieva, grosso modo, materiali che possono essere suddivisi in cinque categorie: 1) una sezione dottrinale; 2) documenti sulla giurisdizione della Congregazione, in particolare le sue competenze giuridiche; 3) una sezione criminale; 4) una sezione civile e, infine; 5) una economica. La terza, e più ampia sezione, che raccoglieva i dossier di tutti i processi giudiziari, fu la più colpita dalla dispersione e distruzione intervenute negli anni in cui l'archivio fu in Francia a seguito della requisizione napoleonica.

Per gli inquisiti per i quali l'indagine era sfociata in un processo formale l'Inquisizione romana raccoglieva i vari materiali in un fascicolo processuale. Questi fascicoli, depositati nella parte dell'archivio detta "criminale", sono perduti quasi completamente¹. Con essi andò pure perduta una parte rilevante della corrispondenza non ordinaria, costituita dalle lettere di denuncia e da quelle che accompagnavano gli atti, estratti o fascicoli processuali. Infatti, testi di entrambi generi si rinvencono di rado, plausibilmente perché

¹ Si era convinti che i documenti dei processi di persone ormai decedute avevano perso il loro interesse giuridico e quindi non erano ritenuti cruciali o interessanti per il futuro funzionamento della Congregazione. Per una ricostruzione degli avvenimenti di quegli anni, cf. J. TEDESCHI, *The dispersed archives of the Roman Inquisition*, in ID., *The Prosecution of Heresy. Collected Studies on the Inquisition in Early Modern Italy*, Binghamton 1991, 23-45.

venivano inseriti nei fascicoli. Quindi, la documentazione sul processo di Giordano Bruno rimane sostanzialmente quella raccolta già da Luigi Firpo e si possono dir ormai tramontate le speranze di trovare nuove fonti ampie ed esaurienti su questo processo². Infatti, da uno spoglio sistematico delle carte conservate nell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, avvenuto nell'ambito di un progetto di ricerca sui rapporti tra Chiesa cattolica e scienza moderna³, sono venuti alla luce soltanto due documenti che riguardano il processo bruniano⁴.

La perdita del dossier giudiziario non esclude, tuttavia, la possibilità di condurre delle indagini che portino ad approfondire il processo nelle sue varie dimensioni. Infatti, la documentazione sull'attività dell'Inquisizione romana, resa disponibile dalla recente apertura dell'Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede, consente di studiare il processo in un contesto più ampio sia per gli aspetti istituzionali che quelli dottrinali⁵. Di recente, abbiamo presentato un'analisi delle accuse formulate durante il processo nel contesto

² Cf. L. FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, a cura di D. Quagliani, Roma 1993.

³ È il progetto di ricerca condotto da un gruppo di lavoro coordinato da Ugo Baldini, incentrato sui rapporti tra *Chiesa cattolica e scienza moderna* e finanziato dalla Pontificia Accademia delle Scienze. Scopo di questo progetto di ricerca è la pubblicazione dei documenti relativi a opere, attività e autori scientifici presenti negli archivi storici delle Congregazioni dell'Inquisizione e dell'Indice. Il periodo preso in considerazione è quello che va dalla fondazione dell'Inquisizione romana moderna (1542) e della Congregazione dell'Indice (1572) all'epoca napoleonica. Sono stati presi in esame, oltre a libri scientifici e scienziati nel senso stretto, anche autori che hanno svolto un ruolo rilevante nel dibattito scientifico della loro epoca, come per esempio i filosofi rinascimentali Bruno, Campanella e Patrizi.

⁴ Cf. L. SPRUIT, *Due documenti noti e due documenti sconosciuti sul processo di Giordano Bruno*, in *Bruniana & Campanelliana* 4 (1998) 469-73.

⁵ A proposito degli aspetti istituzionali, si vedano: A. DEL COL - G. PAOLIN (curr.), *L'Inquisizione romana in Italia nell'età moderna. Archivi, problemi di metodo e nuove ricerche*, Roma 1991; TEDESCHI, *The Prosecution of Heresy*; P.-N. MAYAUD, *Les "Fuit Congregatio sancti officij in [...] coram [...]" de 1611 à 1642. 32 ans de vie de la Congrégation du Saint-Office*, in *Archivium Historiae Pontificiae* 30 (1992) 231-289; F. BERETTA, *Galilée devant le Tribunal de l'Inquisition. Une relecture des sources*, Fribourg 1998; ID., *Le procès de Galilée et les Archives du Sant-Office. Aspects judiciaires et théologiques d'une condamnation célèbre*, in *Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques* 83 (1999) 441-490.

dottrinale della prassi censoria dell'epoca⁶. In questa sede presentiamo una "rilettura" del processo di Bruno nel suo contesto più strettamente giuridico. Quanto segue intende chiarire il ruolo dei vari membri del Sant'Ufficio romano in un processo inquisitoriale, alcuni momenti nel processo di Bruno significativi da un punto di vista giuridico-formale e infine il quadro valutativo adoperato dagli apparati ecclesiastici nella censura e nella condanna della filosofia nolana.

1. PROCEDURE E TAPPE DI UN PROCESSO INQUISITORIALE

L'Inquisizione moderna romana venne fondata nel 1542 con la bolla *Licet ab initio* di Paolo III e diventò, nel 1588, la Suprema Congregazione quando Sisto V le affidò, con la bolla *Immensa aeterni Dei*, il compito di difendere l'integrità della fede⁷. L'Inquisizione romana era un'istituzione moderna, benché molte procedure medievali rimasero in vigore. Il suo modello principale fu il contemporaneo tribunale penale e, quindi, nelle procedure ci si orientava al diritto penale come fu sviluppato dal secolo XIII in poi. Ciò implicò, tra l'altro, che la colpa dell'imputato andasse dimostrata per via d'una prova formale⁸. L'inquisizione combatté l'eresia, la quale, intesa in modo generico, può essere definita come deviazione dottrinale e opposizione alla fede⁹. È naturale che per opporsi alla fede bisogna prima averla avuta, quindi pagani – tra cui anche i filosofi greci –, ebrei, musulmani e bambini educati in paesi eretici non potevano

⁶ Cf. L. SPRUIT, *Giordano Bruno eretico: le imputazioni del processo nel contesto storico-dottrinale*, in M. A. GRANADA (cur.), *Cosmología, teología y religión en la obra y en el proceso de Giordano Bruno. Actas del congreso celebrado en Barcelona 2-4 diciembre 1999*, Barcellona 2001, 111-128.

⁷ Rispettivamente in *Bullarium romanum*, tomus VI, Torino 1860, 344-346, e in ID., tomus VIII, Napoli 1883, 987.

⁸ BERETTA, *Galilée devant le Tribunal*, 21f.

⁹ L'inquisizione s'occupava anche della cosiddetta *eteroprassi*, cioè le azioni dirette contro l'etica cristiana, ma è un argomento meno rilevante in questa sede.

essere considerati come tali. L'eresia era considerata quale crimine supremo, perché in quanto definita come lesa maestà costituì una grave minaccia per governi e stati¹⁰. Ciò comportò, innanzi tutto, dei prevedibili problemi di competenza con i tribunali secolari. Ma, oltretutto, dal momento che per i crimini più gravi era prevista la pena capitale, il tribunale dell'Inquisizione era solito procedere con accuratezza e cautela nell'istruzione del processo, nell'eventuale constatazione dell'eresia e nella formulazione della sentenza.

L'eresia va distinta nettamente da altri tipi di deviazione dottrinale, per cui già nel Cinquecento furono sviluppate qualificazioni come *erronea*, *sapiens haeresim*, *male sonans*, *temeraria*, *scandalosa*, etc.¹¹. È ovvio che per stabilire la natura eretica d'una proposizione bisogna sapere che cosa sia una *propositio de fide definita*. Molto illuminanti sono a proposito i cinque criteri formulati da Alfonso Castro, in *De iusta haereticorum punitione*: 1) la Sacra Scrittura stessa, a condizione però che il suo significato sia chiaro, cioè *apertus et indubitatus*; 2) i decreti conciliari, perché in molti casi il contenuto delle verità di fede non è contenuto esplicitamente nella Scrittura; 3) il *consensus universalis ecclesiae*, cioè la tradizione che nel Concilio di Trento fu definita esplicitamente quale fonte di verità di fede; 4) il giudizio della Santa Sede e 5) il giudizio unanime dei *Doctores*¹². In linea di principio questa ultima categoria poteva anche includere i teologi contemporanei, ma la materia era oggetto di controversia¹³.

¹⁰ Cf. A. PROSPERI, *Per la storia dell'Inquisizione romana*, in *L'inquisizione romana in Italia nell'età moderna*, 27-64.

¹¹ F. PEÑA, *Scholiorum, seu Adnotationum in tres partes Directorii Inquisitorum libri tres*, in *Eymericus, Directorium Inquisitorum*, Roma 1595 (prima edizione: 1578), 1-287 (paginazione indipendente dal *Directorium*), 1.II, scholia 22, 53.

¹² A. DE CASTRO, *De iusta haereticorum punitione*, Venetiis 1549 (prima edizione: Salamanca nel 1547), 17r-22v.

¹³ Peña insistette sul distinguere tra i padri della chiesa e i teologi scolastici, perché altrimenti si rischiava di eliminare la distinzione fondamentale tra eretico ed erroneo. Negare l'Immacolata concezione di Maria, per esempio, è da considerarsi un errore, ma non è affatto un'eresia dal punto di vista dottrinale e giuridico. Per un'analisi approfondita di questa materia, cf. BERETTA, *Galilée devant le Tribunal*. 95-105.

Infine, nel corso del secolo XVI l'autorità della Sede Apostolica, come giudice supremo nelle controversie di fede, fu notevolmente rafforzata.

Nella loro prassi giuridica e censoria i membri dell'inquisizione facevano uso di vari strumenti e fonti per poter giudicare la natura delle opinioni e dottrine indagate. Molto diffusi e usati furono il *Directorium inquisitorum* dello spagnolo Nicolás Eymerich, aggiornato e pubblicato da Francisco Peña¹⁴, una collezione di lettere apostoliche, sempre curata da Peña¹⁵, e vari trattati sull'eresia, tra cui va ricordato *De iusta haereticorum punitione* di Alfonso Castro. Poi, nei secoli a venire oltre a nuovi manuali¹⁶ verranno usati i decreti e la fitta corrispondenza della Congregazione dell'Inquisizione come fonti autorevoli di giurisprudenza e giurisdizione. Infatti, le decisioni prese dalla Congregazione venivano registrate dal notaio, il che garantiva la loro autenticità, e li conferiva di conseguenza valore giuridico. Quindi, dalla seconda metà del Seicento cominciano a essere composti dei veri *Repertoria* che raccolgono decreti del passato ordinati per temi, da *Abiura in poi*¹⁷.

Compito del Sant'Ufficio era di stabilire se fosse stato commesso il crimine di eresia e di prendere eventualmente dei provvedimenti. Un processo inquisitorio era scandito da alcune tappe: l'*inquisitio*, di solito scaturita da una denuncia, cioè una fase di raccolta di indizi necessari per aprire un processo; una seduta della corte per l'istruzione formale di un processo attraverso un decreto o l'arresto degli imputati; una fase d'istruzione durante la quale le

¹⁴ *Directorium Inquisitorum*, ed. F. Peña, Roma 1595 (prima edizione: 1578).

¹⁵ *Litterae Apostolicae diversorum romanorum pontificum pro officio sanctissimae Inquisitionis, ab Innoc. III Pont. Max usque ad haec tempora*, ed. F. Peña, Roma 1579.

¹⁶ CESARE CARENA, *Tractatus de Officio Sanctissimae Inquisitionis et modo procedendi in causis Fidei*, Cremona 1655; ELISEO MASINI, *Sacro Arsenale ovvero pratica dell'Officio della santa Inquisitione*, Genova 1621.

¹⁷ L'autenticità dei decreti, una volta registrati dal notaio nel registro, era garantita. Quindi, i decreti in quanto atti registrati avevano valore giuridico anche per cause future. Lo stesso vale ovviamente per le sentenze emesse.

deposizioni di testimoni e dell'imputato venivano stese in forma giudiziaria; la *expeditio causae*: una seduta per pronunciare il verdetto; una seduta pubblica durante la quale si leggeva la *sententia*, riassumendo gli elementi essenziali del processo e comunicando all'imputato il verdetto.

I lavori della prima fase del processo erano affidati ai cosiddetti ufficiali, mentre in seguito, i cardinali, consultando il papa per i casi più gravi o difficili, discutevano il materiale raccolto, procedevano al giudizio e formulavano la sentenza. I cardinali, usualmente scelti per la loro competenza e lo zelo, avevano il potere di istruire un processo e di formulare il giudizio, tranne nei casi di vescovi o di nobili di dignità reale, casi in cui la giurisdizione spettò al papa solo. In assenza del papa, le riunioni erano presiedute dal membro più anziano, che non va confuso con il segretario o guardasigilli, che all'esterno figurava quale capo della Congregazione. Degli ufficiali che assistevano i cardinali nel loro lavoro, due, cioè il *commissarius* e l'*assessor*, avevano gli stessi poteri dei cardinali nell'istruzione dei processi, ma essi non avevano l'autorità di giurisdizione. Il commissario è paragonabile all'odierno giudice istruttorio. Era sua competenza interrogare i testimoni e gli imputati, comporre le liste delle proposizioni da abiurare e trasmettere i dossier ai cardinali. Svolgeva, quindi, una funzione importante perché era presente durante tutte le tappe del processo e fungeva da intermediario tra gli accusati e i cardinali inquisitori. Si trattava di un impiego prestigioso che dava accesso al vescovato. L'assessore, di solito un prelado o un membro del clero secolare, aveva il compito di presentare nelle riunioni le cause pendenti a Roma e altrove e di prendere nota delle decisioni da trasmettere in seguito al notaio, che le avrebbe registrata nei volumi dei *decreta*. La pubblica accusa era affidata al *procurator fiscalis*¹⁸, che partecipava anche attivamente alla compilazione dei dossier giudiziari. I cardinali erano, infine, assistiti da un gruppo di

¹⁸ Era un funzionario giuridico di origine carolingia; cf. BERETTA, *Galilée devant le Tribunal*, 26.

consultori e qualificatori. Tutti i membri della Congregazione erano tenuti a osservare rigidamente il segreto istruttorio. L'Inquisizione romana si riuniva di regola due volte ogni settimana: martedì (*feria tertia*) e/o mercoledì (*feria quarta*) e spesso anche di giovedì (*feria quinta*, in presenza del papa). Gli ufficiali si riunivano anche di lunedì (*feria secunda*), senza i cardinali, ma delle loro riunioni non esistono verbali. Al papa venivano sottoposti i casi più gravi e difficili; egli ne veniva informato dopo la riunione di *feria quarta*, in un primo periodo dal commissario e in seguito dall'assessore¹⁹.

È doveroso richiamare l'attenzione sul ruolo tutt'altro che subalterno dei membri non-cardinali nell'operato della Suprema Congregazione. Gli ufficiali, tra cui in primo luogo il commissario e il procuratore, istruivano il processo, erano incaricati della redazione dei dossier e li passavano poi alla corte dei cardinali che doveva prendere le decisioni. Non meno importante era la funzione dei vari *patres theologi*, ovvero i consultori, che determinavano il valore teologico delle proposizioni. I cardinali, in un certo senso, ma il papa ancora di più, seguivano il processo da lontano, per poi decidere in base alla documentazione presentata dagli ufficiali. Incaricati di tutta la prassi giuridica tra una seduta e un'altra, gli ufficiali svolgevano quindi un ruolo chiave nella preparazione e nell'impostazione delle sedute. Il papa e i cardinali rappresentavano il potere ecclesiastico supremo, ma nel loro operato e nella formulazione delle sentenze erano fortemente condizionati dal lavoro preparatorio degli ufficiali.

Il tribunale dell'inquisizione non procedeva *ad instantiam partis*, *sed ex officio*, di solito anche dietro denuncia. Il carico di stabilire la realtà del delitto era assunto dal tribunale stesso. La fase dell'*inquisitio* nel senso stretto indicava la fase in cui il tribunale verificava se bisognasse procedere contro una persona accusata di eresia. Il commissario indagava se le accuse erano fondate, raccogliendo informazioni,

¹⁹ Per un'analisi dettagliata cf. BERETTA, *Galilée devant le Tribunal*, 51-73; J. TEDESCHI, *The organization and procedures of the Roman Inquisition: a sketch*, in ID., *The Prosecution of Heresy*, 127-203.

anche in via *extrajudicialis*, e interrogando testimoni, con la facoltà di applicare loro la tortura. Alla fine dell'*inquisitio* le possibilità erano due: procedere o archiviare. Solo l'eresia o il sospetto di essa giustificava l'arresto. Per altre forme di eterodossia, come la blasfemia o il sostenere proposizioni *male sonantes*, si poteva al massimo richiedere gli arresti domiciliari. Nell'interrogatorio il giudice istruttore si doveva orientare alle proposizioni che erano alla base dell'arresto, tranne quando l'imputato proponeva altri argomenti di sua volontà, come successe nel caso di Bruno²⁰. La prova della colpa si fondò su proposizioni estratte dalle opere, sulle testimonianze e/o su una confessione. Un punto delicato è il fatto che il giudice, in base alle denunce o le opere, spesso già sapeva quello che l'imputato avrebbe dovuto confessare. Dopo la fase istruttoria l'imputato aveva la possibilità di difendersi: gli venivano messe a disposizione copie degli atti processuali, aveva la possibilità della *repetitio testium* e poteva scrivere un memoriale difensivo, semmai con l'aiuto di un avvocato²¹. In alcuni casi, come quello di Bruno, si procedeva alla composizione di un sommario del processo per facilitare il lavoro dei cardinali.

Quando il crimine d'eresia era dimostrato e confessato formalmente, la condanna implicava una *abiura de formali* e una pena carceraria, che in linea di principio era a vita, ma che spesso veniva notevolmente ridotta. Con la prova formale, ma senza confessione, si verificava il caso dell'eretico "negativo", cioè sia il crimine che l'adesione erano provati, ma l'imputato si ostinava o era impenitente. In questi casi le condizioni per la prova formale della colpevolezza erano comunque più stringenti. Una situazione del tutto diversa si presentava nei numerosissimi casi di sospetta eresia: quando il sospetto era lieve la prospettata abiura lo era altrettanto; analogamente, per i casi di forte sospetto, si prefigurava la *abiuratio de*

²⁰ FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, 232, 235.

²¹ *Ivi* 219, 222.

*vehementi*²². Le altre forme di deviazione dottrinale prevedevano la semplice retrazione. L'eresia pratica o comportamentale, come la lettura di libri proibiti, comportava di solito l'*abiura de vehementi*, eccezione fatta per gli imputati sprovvisti di un'istruzione superiore. Coloro che si presentavano spontaneamente (gli *sponte comparentes*) potevano contare su un'abiura a porte chiuse (*coram congregatione*) ed evitavano in alcuni casi le *poenas temporales*. Per coloro che favorivano l'eresia, era prevista, oltre all'abiura o la consegna al braccio secolare, anche l'archiviazione, la *purgatio canonica* o la semplice ammonizione²³.

2. IL PROCESSO DI BRUNO: ACCUSA E DIFESA

Durante gli anni del processo a Bruno furono formulate, in base alle testimonianze e alla censura delle sue opere, un numero impressionante di imputazioni, che non avevano e non potevano avere tutte lo stesso peso. Infatti, Bruno, probabilmente, intuì che il dibattito sull'eresia e sull'eterodossia all'interno delle massime istituzioni ecclesiastiche era tutt'altro che chiuso, anzi era materia di controversia, e tentò, quindi, di conquistarsi uno spazio di trattativa.

In un'altra sede abbiamo tentato di dimostrare che molte delle accuse rivolte a Bruno, sia a Venezia che a Roma, erano troppo vaghe per essere definite eretiche formalmente e potevano, quindi, al massimo, entrare nella categoria di "erronea", "scandalosa", "ingiuriosa", "blasfema", come per esempio i discorsi contrari alla chiesa e ai suoi ministri, la molteplicità dei mondi, il praticare la magia, e i dubbi sulla verginità di Maria. C'erano, tuttavia, capi d'accusa dove il rischio di eresia formale era reale, e per i quali esisteva una precisa giurisprudenza basata su bolle papali e decreti conciliari, e

²² Cf. anche J. TEDESCHI, *Inquisitorial sources and their uses*, in ID, *The Prosecution of Heresy*, 47-88, qui 50.

²³ Cf. BERETTA, *Galilée devant le Tribunal*, 202-206.

cioè le opinioni di Bruno riguardanti Trinità, Cristo, l'incarnazione e la posizione dell'anima umana. Nel Sant'Ufficio veneziano Bruno si difese con notevole abilità, mostrando sia duttilità che fermezza. Ammise, per esempio, che non era riuscito a superare i suoi dubbi sulla Trinità «stando nelli termini della filosofia»²⁴. Poi, ammise anche che nelle sue opere «si troveranno scritte molte cose, quali saranno contrarie alla fede cattolica»²⁵, e con ciò Bruno sembrò voler suggerire che si trattava di errori e non di eresie. Infatti, dichiarò apertamente che la sua filosofia non era affatto contraria alla fede, escludendo quindi di conseguenza, sebbene senza dirlo esplicitamente, che la sua filosofia potesse essere ereticale²⁶.

A Venezia Bruno era «inquisitus de et super haeretica pravitate»²⁷ ma contro di lui non venivano formalizzate precise accuse d'eresia. Bruno era accusato di sostenere proposizioni «erronee» e sospetto di eresia. Anche a Roma, la formalizzazione delle accuse si dimostrò tutt'altro che semplice. Evidentemente, le numerose testimonianze raccolte durante la fase istruttoria del processo non furono considerate sufficienti per la formalizzazione di un'accusa di eresia. Ciò era dovuto verosimilmente alla scarsa qualità morale di quasi tutti i testimoni (salvo Mocenigo, erano tutti carcerati, scomunicati ed eretici), il che condizionò inevitabilmente il valore giuridico delle loro testimonianze, e poi al fatto che non si erano verificate due testimonianze concordi per i capi d'accusa centrali²⁸, cioè quelli che con ogni probabilità riguardavano la Trinità, Cristo e l'anima. Infatti, quando dopo la *repetitio testium* all'inizio dei 1595 gli ufficiali dei Sant'Ufficio²⁹

²⁴ FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, 23.

²⁵ *Ivi* 172.

²⁶ *Ivi* 167.

²⁷ È questa la formula di rito con cui già nel giugno 1593 nel Sant'Ufficio romano si discusse il suo caso; cf. SPRUIT, *Due documenti noti*, 471.

²⁸ Su questo criterio, cf. PEÑA, *Scholorum, seu Adnotationum in tres partes Directorii Inquisitorum libri tres*, 187.

²⁹ Si tratta delle seguenti persone: il procuratore fiscale Marcello Filonardi, il commissario Alberto Tragagliolo e l'assessore Cosma de Angelis.

presentarono ai cardinali i risultati del processo istruttorio, si parlò di *indicia* raccolti contro l'imputato. E dalla decisione dei cardinali, nell'aprile di quell'anno, di procedere alla censura delle opere, si può ricavare che al livello giuridico-legale non c'erano ancora i presupposti per poter andare in giudizio³⁰. Operazione anche questa alquanto ardua, per il semplice motivo che delle sue opere se ne trovarono pochissime³¹.

Dal *Sommario del processo*, composto prima del marzo 1598 possiamo ricostruire le accuse formulate in base alla censura delle opere, ma non le qualificazioni delle accuse, cioè il loro grado di gravità. Il processo, che languiva per quasi altri due anni, arrivò a una svolta decisiva quando all'inizio del 1599 Bellarmino proponeva di sottoporre all'imputato una lista di proposizioni tratte dalle sue opere e dai costituiti «ut illas consideret et ponderet; et in alia Congregatione proponatur ut illas revocet»³². Dopo solo due giorni si approvò la lista di otto «propositiones haereticæ collectæ ex eius libris et processu». Soltanto in questo preciso momento si formalizzano sia l'accusa di eresia che l'esplicita richiesta di abiura³³. Quest'azione giudiziaria corrisponde ai criteri che permettono di concludere che l'imputato era «eretico negativo». A questo punto, però, bisognava stabilire se Bruno fosse anche ostinato. Dagli eventi susseguenti e dalla sentenza del 1600 si può ricavare che Bruno rispose alla richiesta di abiurare con una mossa astuta e a sorpresa. Consapevole del fatto che per almeno alcune delle imputazioni mancasse un

³⁰ FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, 232 e 235.

³¹ Erano a disposizione del Sant'Ufficio le seguenti opere: *Cantus Circaeus*, *La Cena delle Ceneri*, *De la causa, principio et uno*, *De l'infinito universo e mondi*, *De monade* e *De minimo*; cf. FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, 80-86.

³² FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, 310. Siamo informati del contenuto di due delle proposizioni, cioè quelle che riguardano l'eresia novaziana e la psicologia bruniana, rispettivamente; cf. *ivi* 324.

³³ Ricordiamo che esistevano altre due forme di abiura, vale a dire *de vehementi* e *de levi*, imposte nei casi di sospetta eresia, secondo il grado del sospetto. Cf. anche TEDESCHI, *The organization*, 152.

fondamento giuridico formale, egli contestò alla Congregazione il fatto di dichiarare le proposizioni quali eretiche *ex nunc*, e richiedeva una argomentazione e giustificazione “storico-dottrinale”. Sempre dalla sentenza si ricava che Bruno fece un appello al papa chiedendo che questi dichiarasse esplicitamente la natura eretica delle proposizioni da abiurare:

«rispondesti che, se la Sede Apostolica et la Santità di Nostro Signore avevano dette otto proposizioni come deffinitivamente heretiche, o che Sua Santità le conoscesse per tali, o per il Spirito Santo le diffinisca per tali, eri disposto a revocarle»³⁴.

Con questa richiesta, mirata a negare il carattere eretico della materia del suo crimine, Bruno tentò di mettere in discussione tutto il procedimento giuridico. Se l'eresia delle otto proposizioni fosse ancora da definire per la Santa Sede, egli non sarebbe né eretico né pertinace, perché avrebbe sostenuto solamente delle proposizioni erranee, e non eretiche. Nel caso contrario in cui il pontefice avrebbe dichiarato che esse erano eretiche, Bruno prometteva di sottomettersi al potere ecclesiastico. Il Nolano sollevò una questione cruciale: in che maniera il Tribunale dell'Inquisizione doveva stabilire se una proposizione era o non eretica? Il problema venne sottoposto al giudizio di Clemente VIII nella seduta del 4 febbraio 1599 e il pontefice, senza entrare nel merito della questione sollevata da Bruno, coprì di fatto l'operato dei cardinali, dichiarando semplicemente che le proposizioni proposte erano formalmente eretiche, non solo *ex nunc*:

«Sanctissimus decrevit quod dicto fratri Iordano intimentur a patribus theologis, videlicet a reverendo patre Generali dicti ordinis fratrum praedicatorum, a patre Bellarmino et a patre Commissario, propositiones istae tamquam haereticae et contra fidem catholicam, et non quod ita modo fuerunt declaratae, sed alias a sanctis Patribus et ab Ecclesia catholica et sancta Sede apostolica reprobatae et damnatae»³⁵.

³⁴ FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, 340-341.

³⁵ *Ivi* 315.

Come giustamente ha sottolineato Francesco Beretta nel suo saggio sul processo di Galileo³⁶, questa decisione di Clemente VIII fu alquanto paradossale. Se le otto proposizioni fossero state chiaramente eretiche, perché contraddicevano il consenso dei padri e le decisioni precedenti della chiesa, non ci sarebbe stato nessun bisogno d'una dichiarazione da parte del sommo pontefice. D'altra parte, bisogna constatare che la decisione di Clemente VIII ebbe comunque il valore di un atto di magistero, perché fu registrata formalmente durante una seduta del tribunale dell'Inquisizione³⁷. E, infatti, in quanto tale essa avrebbe determinato in modo decisivo il corso del processo. Considerando che il carattere eretico delle otto proposizioni era sin da quel momento garantito formalmente dall'autorità del papa, Bruno, sotto lo stretto profilo giuridico, non aveva più scampo. Sostanzialmente, aveva soltanto due strade avanti a sé: o piegarsi all'abiura, con una successiva pena carceraria per un periodo probabilmente non breve, ma comunque difficilmente da precisare, oppure perseverare nelle sue opinioni eretiche rischiando di fare la fine di altri eretici pertinaci e ostinati. Bruno non si diede per vinto e continuò nel suo tentativo di invalidare le censure approntate dai cardinali. Tentativo vano dal momento che un eventuale successo avrebbe richiesto un altamente improbabile annullamento di un decreto della chiesa emesso nella sua funzione magisteriale. Infatti, Clemente VIII aveva agito quale giudice supremo, gettando le basi formali per una possibile condanna dell'imputato al rogo. Di conseguenza tutte le mosse di Bruno per mettere ancora in discussione l'operato dei *patres theologi* erano sicuramente viste come pura reticenza. Nonostante varie proroghe durante il resto del 1599, Bruno persistette nella negazione del suo crimine, e continuò a mandare altri memoriali al papa. Ma, essendo considerato eretico negativo e impenitente, egli non poteva essere riconciliato con la chiesa, la quale quindi infine lo avrebbe consegnato al braccio secolare.

³⁶ BERETTA, *Galilée devant le Tribunal*, 210ff.

³⁷ Cf. la formula usata in FIRPO, *Il processo di Giordano Bruno*, 314-315.

3. SANT'UFFICIO E FILOSOFIA: NORMATIVA DI CENSURA E CONDANNA

Se la strategia difensiva di Bruno a Venezia fu piuttosto accomodante, a Roma, invece, egli affrontò in modo decisamente più serrato i suoi giudici: tentò di invalidare prima le testimonianze e poi l'operato dei consultori. Nel caso delle testimonianze incassò sicuramente qualche successo. Ma diretta al collegio dei cardinali e ai loro collaboratori, la stessa strategia non ebbe l'effetto desiderato. Anzi, dopo l'appello al papa, questo atteggiamento si rivolgeva contro di lui. Ciò che poteva sembrare una mossa astuta, in realtà gettò le fondamenta per la sua definitiva condanna. In risposta all'obiezione formulata da Bruno il 25 gennaio 1599, Clemente VIII ratificò le censure delle sue opinioni. Questa ratifica, in quanto atto di magistero, non solo confermò l'operato dei censori, ma obbligò anche la Congregazione a un percorso obbligatorio.

Alcune considerazioni di carattere più generale s'impongono. Benché al giorno d'oggi non si possano più condividere i criteri che condussero la chiesa a considerare il dissenso dottrinale quale crimine, bisogna pur sempre ammettere che il tribunale dell'Inquisizione non procedette con modi persecutori o criteri arbitrari. Anzi, nel secolo XVI essa diede garanzie formali alla difesa dell'imputato ampiamente maggiori di quelle della giustizia secolare contemporanea³⁸. Tuttavia, il processo di Giordano Bruno, come del resto anche i procedimenti delle due Congregazioni dell'Inquisizione e dell'Indice contro altri autori scientifici e filosofici contemporanei, rivela in modo piuttosto esemplare i limiti dei procedimenti penali ecclesiastici contro opinioni non riconducibili a precise dottrine teologiche, cioè a dogmi della chiesa esplicitamente ratificati da decreti conciliari, bolle papali o articoli del diritto canonico. In altre parole, per numerose opinioni e tesi, che secondo la mentalità vigente erano chiaramente errate o pericolose, mancò la base formale per

³⁸ Cf. a proposito J. TEDESCHI, *Primary observations on writing a history of the Roman Inquisition*, in Id., *The Prosecution of Heresy*, 3-21.

poterle condannare. Quindi, per la censura e l'eventuale condanna di opinioni o teorie sviluppate fuori dall'ambito teologico-religioso, in particolar modo quelle scientifico-filosofiche, si poneva un urgente problema normativo.

Le norme formali per la censura dei libri si cristallizzarono nell'Indice clementino del 1596. Queste non bastavano, però, per valutare tutte le tesi filosofiche e scientifiche contemporanee. Gli altri criteri vigenti erano alquanto generici. Il Concilio Lateranense V impose ai professori di filosofia la "correzione" di opinioni errate, ma bisogna ricordare che l'insegnamento universitario era circoscritto all'esposizione dei testi aristotelici. La bolla con cui Paolo III fondò l'inquisizione non precisava le possibili forme di *aberratio* e rinviò, quindi, implicitamente alla tradizione teologica e giuridica pre-esistente. Il Concilio di Trento sottopose l'indagine filosofica e scientifica a un vincolo di fede, formulando essenzialmente soltanto un criterio-limite, dal momento che la Scrittura fornisce pochi elementi per poter giudicare scienza e filosofia. Infine, vanno ricordate la proibizione di tutti i libri di autori eretici, che colpì quindi tutte le opere di scienziati e filosofi protestanti, e il divieto di scritti contrari all'etica cristiana. Questa generalità delle norme rese l'intervento ecclesiastico su scienza e filosofia quasi sempre indiretto, cioè le opere e/o autori filosofici e scientifici spesso non furono condannate o censurate per gli aspetti più specificamente filosofici o scientifici³⁹.

È naturale che la mancanza d'una normativa dettagliata per valutare scienza e filosofia determinò i procedimenti delle due Congregazioni su autori e opere filosofici e scientifici a cavallo dei secoli XVI e XVII. Bastano alcuni esempi. Il copernicanesimo, spesso considerato come uno dei principali bersagli della censura ecclesiastica di questo periodo storico, diventò soltanto nel 1615 possibile materia di censura. Tuttavia, dopo alcuni mesi di esaminazioni da parte del

³⁹ Su questa problematica cf. U. BALDINI, *Le Congregazioni romane dell'Inquisizione e dell'Indice e le scienze, dal 1542 al 1615*, in *L'Inquisizione e gli storici: un cantiere aperto*, Roma 2001, 329-364.

Sant'Ufficio la nuova astronomia non venne condannata come eretica *tout court*, ma come «falsa e contraria alla Sacra Scrittura»⁴⁰. Infatti, il decreto del 1616 proibiva l'ipotesi eliocentrica come dato fisico, ma non imponeva il sistema tolemaico; anzi, permetteva anche quello misto di Tycho Brahe.

Anche le nuove cronologie di Mercator e Scaligero procurarono non pochi problemi ai censori ecclesiastici. Questi autori espressero dubbi sulla tradizionale cronologia fondata sostanzialmente sull'opera di Dionigi il Piccolo. Tuttavia, la ricostruzione cronologica di Dionigi, benché punto di riferimento per il calendario ecclesiastico, non era certamente un dogma. Mancò quindi una norma precisa per condannare le nuove ricostruzioni. E infatti della cronologia di Gerardo Mercator, per esempio, un censore stabilì che essa conteneva cose che avrebbero potuto «pium lectorem offendere»⁴¹, ma non la qualificò quale eretica. Un altro consultore la condannò soltanto perché in essa venivano citati molti autori eretici, quali Sebastian Münster e Charles du Moulin⁴². Infine, all'interno della stessa congregazione si potevano verificare posizioni diametralmente opposte. Eloquenti, a proposito, sono le due censure alla *Nova de universis philosophia* di Patrizi eseguite per la Congregazione dell'Indice durante gli anni '90 da parte del domenicano Pietro di Saragozza, il socio del Maestro del sacro Palazzo Bartolomeo de Miranda, e del gesuita Benedetto Giustiniani. Mentre la filosofia di Patrizi veniva duramente criticata e condannata da Saragozza, Benedetto Giustiniani sottolineò il carattere non-teologico della maggioranza delle tesi imputate, le quali in quanto «filosofiche» non potevano costituire una reale minaccia per la fede cattolica⁴³.

⁴⁰ Cf. S. PAGANO (cur.), *I documenti del processo di Galileo Galilei*, Città del Vaticano 1984, 99-103.

⁴¹ ACDF, Index, *Protocolli*, II.a.3, f. 94rv.

⁴² *Ivi* f. 96r.

⁴³ Per una discussione, cf. SPRUIT, *Giordano Bruno eretico*.

Torniamo al processo di Bruno. Il contenuto della lista di imputazioni composta da Bellarmino all'inizio del 1599 ci è noto solo in parte, ma è probabile, visto la natura del ricorso di Bruno al papa, che, per alcune imputazioni in essa contenute, la normativa giuridica fosse per lo meno problematica. È probabile che fossero presenti nella lista anche tesi legate alla sua cosmologia, quali il copernicanesimo e la pluralità dei mondi: dottrine che devono essere sembrate agli inquisitori più che assurde. Tuttavia, non c'era una traccia di bolla papale o decreto conciliare al quale aggrapparsi. Nel febbraio del 1599 Bruno sollevò, quindi, la più che legittima obiezione che non tutte le imputazioni fossero valide da un punto di vista giuridico-formale, in quanto non giustificate da una normativa corrispondente. Con ciò egli sosteneva di fatto che almeno alcune delle sue tesi e dottrine, non essendo formalmente eretiche secondo i criteri applicati dalla Congregazione, non potessero essere considerate eretiche, o solamente *ex nunc*, il che avrebbe rivelato senz'altro una debolezza formale nelle procedure giuridiche del tribunale dell'Inquisizione. La risposta del papa consistette sostanzialmente in una canonizzazione della tradizione della chiesa quale criterio di ortodossia, anticipando la norma bellarminiana del *consensus omnium*. In questo modo si apriva, almeno in linea di principio, la strada a procedimenti alquanto discutibili; proprio ciò che l'Inquisizione in quanto tribunale, ispirato al diritto penale, avrebbe voluto e anche dovuto evitare.

In generale, l'estensione delle norme codificate a opere filosofiche e scientifiche non portò a errori giuridici o abusi intenzionali, ma significò, invece, che queste opere spesso non furono condannate in quanto, appunto, di contenuto filosofico o scientifico. Quindi, molte opere, tesi o autori furono condannati in base a delle consuetudini, piuttosto che a seguito delle sole regole formali. Risultato fu che, dalla fine del secolo XVI in poi, nella verifica di opere scientifiche e filosofiche, si creò spesso un circolo vizioso tra la giurisdizione dell'Inquisizione e la tradizione ecclesiastica. Quest'ultima, per usare un'espressione felice, coniata di recente da Ugo Baldini, venne

praticamente “semantizzata”⁴⁴. Ciò rappresenta un ulteriore passo sulla strada già imboccata al Concilio di Trento, dove la tradizione fu definita esplicitamente quale fonte di verità di fede, perché dopo il decreto di Clemente VIII la tradizione diventò in pratica anche fonte di normativa giuridica, utilizzabile nei processi contro eretici o persone sospette di eresia. Ciò rendeva possibile, in definitiva, anche la condanna di tesi filosofiche e scientifiche per le quali mancavano fondamenti giuridici. E nel caso di Bruno, anche se mancano precisi documenti in merito, dalla dinamica degli avvenimenti che hanno fatto seguito al suo ricorso sovramenzionato, sembra legittimo ipotizzare che proprio il suo processo segnasse un preciso momento nel formarsi d’una pratica giudiziaria dove la tradizione iniziava a integrare e riempire di senso storico le regole.

⁴⁴ Cf. BALDINI, *Le Congregazioni romane*, 351.